

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di Pagano Antonio

*** **

ISTANZA PER LA DECLARATORIA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 e ss. modd.

Gestore della Crisi: Organismo di Composizione della Crisi: Collegio n. 14 presso Organismo Composizione della Crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna – Avv. Alessandra Fiore (Presidente), Avv. Alessandro Petitto

PREMESSA

PAGANO ANTONIO, nato a _____, il _____, C.F. _____, e residente in _____ (BO), Via _____, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Villano, C.F. _____, ed elettivamente domiciliato, nel suo studio in Bologna, Piazza dei Tribunali n. 6, giusta procura redatta su foglio separato rispetto al presente atto ed in calce allo stesso *Comunica di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il numero di fax _____ o mediante pec: _____*

INDICE

1. Sulla istanza di nomina del gestore della crisi
2. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
3. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.
4. Le condizioni di ammissibilità: requisito oggettivo e soggettivo del debitore
5. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
6. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode
7. Assenza di atti impugnati dai creditori
8. Elenco /inventario dei beni del debitore
9. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
10. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e della famiglia
11. Programma di liquidazione del patrimonio del debitore
12. Spese prededucibili

1) SULLA ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI



Il Sig. Pagano Antonio è persona fisica estranea attualmente ad un'attività imprenditoriale in quanto oggi, è assunto quale dipendente con contratto a tempo indeterminato;

Il ricorrente pertanto non è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16.03.42 n. 267;

Non ricorrono ulteriori ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2 lettera c e d L. 3/12;

Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal Sig. Pagano Antonio e il patrimonio prontamente liquidabile del medesimo per farvi fronte, che, stante la sua poca capienza, di fatto non consente di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

A fronte della situazione debitoria dell'odierno ricorrente che presenta i requisiti di cui all'art. 7 L. 3/12, in data 14 dicembre 2021 il Sig. Pagano Antonio depositava istanza per la nomina del gestore della crisi presso l'OCC istituito presso l'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex lege n. 3/2012.

In accoglimento della richiesta avanzata dall'istante, l'OCC nella persona del referente Avv. Silvia Villa nominava il collegio n. 14 nelle persone degli avvocati Alessandra Fiore e Alessandro Petitto quali gestori della crisi per svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla normativa. (doc. I).

2) ITER DELLA PROCEDURA – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Dopo la nomina dei gestori e la accettazione dell'incarico, seguivano alcuni incontri con i componenti del Collegio, al fine di individuare le cause del sovraindebitamento con apposito incontro col debitore personalmente.

Veniva fornita la documentazione necessaria per la redazione della relazione da parte dei gestori procedendo altresì alla ricostruzione dei fabbisogni del Sig. Pagano Antonio acquisendo dal debitore la copia della spese relative ad utenze, spese mediche, e personali.

Si precisa che il debitore non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e successive modifiche, né ha subito impugnazioni di atti ex art. 2901 C.C. o azioni di risoluzione di accordi o revoche di piano del consumatore ex lege n. 3/2012,

3) SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.



Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

4) LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012. Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato, dall'Agenzia delle Entrate, INPS e dall'Agente per la Riscossione. Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.



Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi. Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

5) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Con riferimento alle cause dell'indebitamento, si rappresenta quanto segue.

- Il Sig. Pagano ha lavorato con propria ditta individuale nell'attività del commercio Tabacchi dal 01/06/1990 al 28/07/2011, tale attività veniva svolta in parallelo con l'attività di gestione Bar svolta in forma di snc e precisamente attraverso la "██████████" snc di Pagano Antonio & ██████████
- La profonda crisi finanziaria-economica del 2008-2011 che ha travolto l'economia nazionale non ha certo risparmiato il settore di Bar / Tabaccheria, e il sig. Pagano ha cominciato a richiedere prestiti personali per avere liquidità e poter far fronte alle spese correnti per l'attività e ai bisogni personali;



• L'anno 2008 è caratterizzato da un importante calo del fatturato causato dall'importante crisi generalizzata e dal fatto che iniziano a chiudere aziende del territorio clienti abituali e fissi ad ogni pranzo con convenzioni e altre si trasferiscono togliendo la convenzione per distanza troppo elevata, con conseguente perdita di buona parte della clientela;

• Il sig. Pagano continua ad accumulare debiti, canoni di locazione del locale non pagati, Inps/Inail/Irpef e difficoltà per le spese di mantenimento personale essenziali ed in data 28/07/2011 vende l'attività poichè la situazione debitoria era insostenibile.

• Le difficoltà e gli effetti pregiudizievoli della crisi si sono incrementati quando in data _____ è intervenuta la separazione personale dalla moglie avanti il Tribunale di Bologna con un impegno al versamento di un assegno mensile di Euro 500,00= in favore della figlia (attualmente non dovuto in quanto economicamente autosufficiente) e di € 300,00 in favore della moglie;

• Negli anni successivi, si sono succeduti diverse occupazioni senza mai riuscire a far fronte ai debiti contratti nel tempo né a trovare una occupazione stabile e duratura, peggiorando la propria posizione debitoria;

• Il conseguente stato di sovra indebitamento generatosi ha determinato la conseguente impossibilità di provvedere al regolare adempimento delle obbligazioni di pagamento sorte principalmente con l'Agenzia delle Entrate, con ~~XXX~~ A.P. Ente per la vendita dei generi di monopolio, a cui si sommano anche debiti personali;

• A partire dal mese di agosto 2019 il sig. Pagano non nonostante la separazione personale dalla sig.ra _____, avvenuta in data _____, è tornato ad abitare in quella che era la residenza familiare, oggi di proprietà della figlia _____ che lo ospita in comodato gratuito al fine di aiutare e non aggravare la situazione già fortemente compromessa, e pertanto lo stesso provvede al pagamento delle spese e utenze relative a tale unità immobiliare.

• A partire dal maggio 2020 cominciano ad arrivare i primi atti giudiziari per i vari debiti, ma l'odierno istante, pur potendo fare affidamento su di un lavoro dipendente, non riesce a far fronte ai debiti contratti nel tempo.

• Da dicembre 2015, l'istante è dipendente della _____ con qualifica di Operaio – Cameriere di Sala, percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.100,00, già computata la 13ma e 14ma mensilità.



La natura dei debiti, così come l'indicazione dei creditori e degli importi dovuti, sono indicati nella presente istanza e sono stati aggiornati in esito alla circolarizzazione effettuata dallo scrivente nonché dal Collegio dei Gestori presso banche date, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, INPS e PRA.

6) ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO – ASSENZA DI ATTI IN FRODE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

La condotta del debitore dovrà essere valutata non solo ai fini della ammissione alla procedura di liquidazione ma anche per la futura esdebitazione.

Ad ogni effetto ai sensi dell'art. 9 della L. n.3/2012 si dichiara sin da ora che il Sig. Antonio Pagano non ha compiuto atti dispositivi del patrimonio, né ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

7) ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che il debitore sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rilasciate ai gestori della crisi non ha subito impugnazioni di atti inerenti le disposizioni del patrimonio come sopra descritte e nemmeno azioni ai sensi dell'art. 2901 C.C.

Attualmente sono in corso, avanti il Tribunale di Bologna, le seguenti cause civili:

- atto di pignoramento presso il terzo datore di lavoro _____
_____ promosso da ~~XXXX~~ A.P. S.p.A. pendente sub R.G.E. n. 1086/2021, notificato al debitore in data 08.08.2021 con udienza fissata al 30.03.2022, mediante il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 24.131,58 (credito precettato già aumentato della metà). In conseguenza di tale atto il datore di lavoro del sig. Pagano ha iniziato a trattenere il quinto dello stipendio.
- atto di pignoramento presso il terzo datore di lavoro _____
_____ promosso da ~~XXXX~~ PL S.p.a., notificato al debitore in data 30.12.2021 con udienza fissata al 22.04.2022, mediante il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 82.314,17 (credito precettato già aumentato della metà).

8) ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

Il Sig. Antonio Pagano non possiede beni immobili come risulta dalla visura catastale nazionale.



Il Sig. Antonio Pagano non possiede beni mobili registrati come risulta dalla visura Pra.

Al riguardo si specifica che l'istante utilizza per i suoi spostamenti un'autovettura intestata _____, per la quale sostiene i costi di carburante – assicurazione e ordinaria manutenzione, si tratta in ogni caso di un'utilitaria immatricolata nel 1994.

Quanto agli arredi e corredi della casa ove vive il Sig. Antonio Pagano, gli stessi sono di proprietà della sig.ra _____ e della Sig.ra _____ che lo ospita in comodato gratuito al fine di aiutare e non aggravare la situazione già fortemente compromessa

Il ricorrente è intestatario di un conto corrente acceso presso _____ contraddistinto al n. _____, avente un saldo attivo al 21.03.2021 pari ad € 843,91 ; il rapporto di conto corrente così individuato viene utilizzato dal sig. Pagano per l'accredito dello stipendio e il pagamento delle spese per il proprio sostentamento.

Tale conto corrente ha registrato, negli ultimi anni, le seguenti giacenze medie irrilevanti, più precisamente:

Anno	Giacenza media
2021	€ 572,51
2020	€ 275,48
2019	€ 204,09

Per quanto concerne le capacità reddituali, il sig. Pagano è dipendente con qualifica di cameriere di sala, percependo uno stipendio mensile, di circa € 1.100,00 per 12 mensilità. Il TFR maturato fino a febbraio 2022 è pari ad € 4.361,13

Il debitore ha allegato le Certificazioni Uniche degli ultimi tre anni, per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, da cui risulta un reddito lordo pari ad € 9.600,00 per l'anno 2017; 9.719,00 per l'anno 2018, € 10.132,00 per l'anno 2019 e € 10.425,00 per l'anno 2020.

8) ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

Attualmente gravano sul sig. Antonio Pagano le seguenti passività:

- Amministrazione Finanziaria
- INAIL
- INPS
- Comune di _____
- CCIAA di _____
- _____ A.P.
- _____ PL S.p.a.

DEBITI MATURATI. Il debito maturato in via principale dal Sig. Antonio Pagano è essenzialmente costituito essenzialmente da debiti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e da somme non restituite a seguito di contratti di finanziamento.

- ~~XXXX~~ A.P. S.p.A., in forza di Decreto Ingiuntivo n. ~~XXXX~~/2020 (Rg. N. ~~XXXX~~/2020) emesso dal Tribunale di ~~XXXX~~ in data 04.04.2020 e successivo atto di precetto per l'importo di € 16.087,72
- ~~XXXX~~ IPL S.p.a. in forza di cessione di crediti da parte di diverse finanziarie, con Decreto Ingiuntivo n. ~~XXXX~~/2020 (Rg. N. ~~XXXX~~/2020) emesso dal Tribunale di ~~XXXX~~ in data 07.09.2020 e successivo atto di precetto per l'importo di € 54.876,11;
- Agenzia delle Entrate per cartelle non pagate dall'anno 2011 € 149.084,62

~~_____~~ A.P. S.p.A. ha poi agito anche in via esecutiva con atto di pignoramento presso il terzo datore di lavoro ~~_____~~ (Procedura pendente sub R.G.E. n. 1086/2021, Tribunale di Bologna, con udienza fissata al 30.03.2022);

10) INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

Assegno mantenimento moglie , ██████████	300,00 per mese
Utenze (gas e luce acqua adsl telefono)	200,00 per mese
Spese mediche /farmaceutiche	50,00 per mese
Spostamenti mezzi di trasporto / carburante – bollo - assicurazione	100,00 per mese
Alimentari	200,00 per mese



Igiene personale e pulizia casa /Vestiaro	70,00 per mese
Imprevisti	30,00 per mese
Totale necessità personali di vita per mese	950,00

Sulle spese si evidenzia come in base agli indici ISTAT il fabbisogno medio per nucleo familiare, composto da 1 persone, ammonta a circa € 1.715,80 – ed atteso che il Sig. Pagano non è onerato delle spese relative ad un eventuale locazione, poiché ospite a casa della figlia e contribuisce esclusivamente alle spese delle utenze, lo scrivente ritiene che l'indicazione del sig. Pagano, relativa al minimo vitale, sia assolutamente congrua.

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2020, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.451,4	2.006,9	2.365,9	2.520,3	2.612,0	1.961,70
	5	3	0	8	3	
SPESA MEDIA MENSILE	1.715,8	2.372,2	2.717,4	2.912,6	3.076,3	2.328,23
	0	9	7	7	8	
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	298,39	468,74	568,16	640,74	736,44	467,56
Pane e cereali	47,45	74,04	93,09	108,67	125,63	76,08
Carni	60,29	101,98	125,41	144,53	169,32	101,68
Pesci e prodotti ittici	24,70	41,81	51,93	56,44	63,10	41,08
Latte, formaggi e uova	39,95	61,89	75,30	85,46	97,53	62,11
Oli e grassi	10,11	15,59	17,53	18,18	22,39	14,81
Frutta	30,06	45,33	50,06	52,65	56,36	42,69
Vegetali	44,01	64,40	75,19	83,63	96,39	63,85
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolci	10,98	17,63	21,36	25,86	31,77	17,94
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c. *)	7,62	10,49	13,51	14,74	16,26	10,97
Caffè, tè e cacao	9,39	14,65	17,21	17,93	19,10	14,05
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	13,83	20,94	27,56	32,64	38,58	22,30
Non alimentare	1.417,4	1.903,5	2.149,3	2.271,9	2.339,9	1.860,68
	1	5	1	3	4	
Bevande alcoliche e tabacchi	30,51	45,23	51,15	48,89	58,45	42,54
Abbigliamento e calzature	45,30	74,63	110,24	154,97	181,10	87,98
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	802,57	942,44	941,93	935,39	905,00	893,21
Manutenzioni straordinarie	18,14	30,88	25,89	25,74	25,45	24,74
Affitti figurativi	536,64	631,86	614,58	600,00	511,74	587,09



Mobili, articoli e servizi per la casa	79,11	109,34	117,22	117,25	149,21	103,66
Servizi sanitari e spese per la salute	79,50	123,84	123,70	120,04	114,14	108,10
Trasporti	122,47	209,02	291,39	319,88	339,73	217,45
Comunicazioni	36,83	53,38	65,62	72,30	81,59	54,16
Ricreazione, spettacoli e cultura	56,07	90,63	115,57	141,28	142,52	93,49
Istruzione	3,17	5,73	23,53	34,51	34,10	13,63
Servizi ricettivi e di ristorazione	54,49	72,41	99,73	115,27	109,22	79,41
Altri beni e servizi**	107,40	176,91	209,22	212,16	224,89	167,04

Il minimo vitale indisponibile del sig. Pagano Antonio è dunque di Euro 950,00=.

11) PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Il sig. Pagano non essendo titolare di beni immobili e non possedendo beni mobili di soddisfa a disposizione dei propri creditori:

- Il TFR pari ad Euro 4.361,13= importo lordo risultante dall'ultima busta paga del mese di marzo 2022, oltre a quello che maturerà per tutto il corso della durata della procedura di liquidazione;

- Una quota parte dei redditi percepiti mensilmente, in particolare la somma eccedente il minimo vitale lasciato nella disponibilità del debitore, che alla luce di quanto indicato quale spese necessarie per il sostentamento, si può quantificare nella somma mensile di € 150,00 mensili per tutta la durata della procedura di liquidazione del patrimonio (48 mesi, per un totale di 7.200 euro) previa **declaratoria di revoca/inefficacia dei pignoramenti presso il datore di lavoro pendenti ante il Tribunale di Bologna azionati da**
XXX A.P. S.p.A e XXX IPL S.p.a. stante anche l'orientamento del Tribunale adito.

Sul punto va rilevato infatti che in un caso analogo, in cui al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento la procedura esecutiva si era già conclusa con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione da parte del G.E., il Tribunale di Bologna – est. dott.ssa Rimondini, si è già pronunciato in data 10.06.2021 dichiarando l'inefficacia del pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione, con riferimento agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di apertura della procedura. Tale pronuncia mira a tutelare la *par condicio creditorum* “rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori”. Si sottolinea infatti che, trattandosi “di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora



esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità".

L'ordinanza in esame fa propri i principi affermati dalla Suprema Corte in sede fallimentare e richiama una recente pronuncia (Cass. 2016/1227) secondo la quale *"In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo".*

Nello stesso senso si è pronunciato nuovamente il Tribunale di Bologna in data 12.08.2021 est. dott. Florini, con un ordinanza secondo la quale, pur non essendo prevista nella disciplina della L. n. 3/2012 una norma analoga alla previsione dell'art. 44 l. fall., debba dirsi applicabile tale principio anche ai vari istituti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ed in particolare alla liquidazione del patrimonio viste le analogie con il fallimento, per cui sono inefficaci i pagamenti eseguiti dal terzo debitore successivamente all'apertura della procedura, ancorché nell'espropriazione presso terzi il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza di assegnazione somme prima dell'avvio della procedura di sovraindebitamento.

In ragione di tutto quanto sopra esposto e dedotto, **affinchè il ricorrente sia in grado di mettere a disposizione della procedura, destinandola a vantaggio di tutti i creditori, una quota mensile della propria retribuzione, si chiede alla S.V. Ill.ma che venga altresì dichiarata**



l'inefficacia/revoca del pignoramento presso terzi nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Bologna R.G.E. n. 1086/2021, con udienza fissata al 30.03.2022, nonché il pignoramento presso il terzo datore di lavoro _____, notificato da ~~XXX~~ PL S.p.a., procedura pendente sub. R.G.E. 259/2022, Tribunale di Bologna, con udienza fissata al 19.05.2022.

Si chiede altresì che con il provvedimento di revoca/inefficacia dei pignoramenti, le somme trattenute e accantonate dal datore di lavoro _____ siano restituire al Sig. Pagano rientrando nel minimo vitale, e affinché lo stesso possa procedere alla messa a disposizione alla procedura degli importi eccedenti il minimo vitale come determinato.

12. SPESE PREDEDUCIBILI

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti, preventivo accettato dal debitore, e che verrà pagato interamente dallo stesso mediante rate.

Nel riparto dell'attivo in esito alla procedura di liquidazione occorrerà porre in prededuzione anche le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione, nonché il compenso del Liquidatore.

Tutto ciò premesso, dunque, il sig. Pagano Antonio, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- previa declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare pendente innanzi al Tribunale di Bologna n. 1086/2021, con udienza fissata al 30.03.2022, nonché il pignoramento presso il terzo datore di lavoro _____, notificato da ~~XXX~~ PL S.p.a. con udienza fissata al 22.04.2022, indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma VI, lett. b., e conseguentemente indicare l'importo che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione in € 150,00 al mese per 4 anni;





2. *Certificato di stato di famiglia e residenza;*
3. *Contratto di lavoro subordinato;*
4. *CUD 2018;*
5. *CUD 2019;*
6. *CUD 2020;*
7. *CUD 2021;*
8. *Ultime buste paga;*
9. *Pignoramento di ~~XXXX~~ ap Spa;*
10. *Pignoramento ~~XXXX~~;*
11. *Situazione debitoria Agenzia Entrate;*
12. *Estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione;*
13. *D.I. ~~XXXX~~ PL;*
14. *Precetto ~~XXXX~~ PL;*
15. *Visura Impresa individuale con comunicazioni di cessione;*
16. *Atto vendita Azienda Tabacchi 2011;*
17. *Visura ~~XXXX~~ S.n.c. di Pagano Antonio & ~~XXXX~~ con comunicazioni di cessione;*
18. *Atto vendita Azienda BAR 2011;*
19. *Visura catastale;*
20. *Visura PRA;*
21. *C.C. Poste;*
22. *Risultanze CRIF;*
23. *Certificato CR (Centrale Rischi) Banca d'Italia;*
24. *Certificato CAI (Centrale d'Allarme Interbancario) Banca d'Italia;*
25. *certificato penale carichi pendenti;*
26. *casellario generale;*
27. *Spese fabbisogno –casa;*
28. *~~XXXX~~ map Atto di precetto.*

Ai sensi del T.U. n° 115/2002 si dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del contributo unificato stabilito in misura fissa in euro 98,00.

Con osservanza.

Bologna , 28.03.2022

Avv. Rossella Villano

30. C.C. ㄱㄷㄹ

31. Spese fabbisogno –casa

32. Cause sovraindebitamento

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 115/02 per il presente procedimento è dovuto e versato un C.U. in misura pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Bologna, 13.01.2021

Avv. Rossella Villano

